

L'Artigianato

INFORMA

Inserito a **L'Artigianato**, mensile dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento
 spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96 - art. 1 e art. 2
 DPCM 294/02 - DCI Trento

FISCALE

SISTRi: emanato il terzo decreto correttivo

Il 14 luglio è entrato in vigore il Decreto 9 luglio 2010 che introduce ulteriori modifiche al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti - SISTRi.

Vengono introdotte importanti modifiche circa il contributo annuale, che viene sensibilmente ridotto rispetto a quanto precedentemente richiesto, mentre viene prorogata al 1° ottobre 2010 la partenza – per tutte le categorie obbligate – dell'intero sistema SISTRi.

L'obbligo di iscrizione, per le categorie del mondo artigiano, resta immutato secondo quanto precedentemente previsto, ovvero:

- gestori di impianti di trattamento/recupero rifiuti;
- trasportatori professionali di rifiuti;
- trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi (ex art. 212 c.8 D.Lgs. 152/06);
- produttori di rifiuti pericolosi, indipendentemente dal quantitativo e dal numero di dipendenti;
- produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.

Le novità introdotte dal Decreto 9 luglio 2010

Le novità introdotte dal decreto possono essere così sintetizzate:

Operatività del sistema

L'operatività del sistema SISTRi – per tutte le fasce di imprese obbligate all'iscrizione – è prorogata al **1° ottobre 2010**.

Costi annuali

I contributi annuali per le piccole imprese sono stati ridotti (dai 120 €/annui attuali) secondo lo schema riportato.

costo annuale	numero addetti	quantitativo rifiuti per anno
50 €	da 1 a 5	fino a 200 kg
60 €	da 1 a 5	oltre 200 kg e fino a 400 kg
60 €	da 6 a 10	fino a 400 kg

Per le aziende che hanno effettuato il pagamento del contributo secondo le modalità precedenti (pagando quindi importi maggiori del dovuto rispetto a quanto previsto dal nuovo Decreto) si riconosce il diritto al conguaglio a valere sui contributi degli anni successivi, previa domanda inoltrata al SISTRi tramite e-mail (conguagliosistri@sistri.it) o fax (numero verde fax 800050863), attraverso il modulo disponibile sul portale SISTRi – www.sistri.it – scaricabile anche dal sito dell'Associazione.

Possibilità di delega della gestione delle chiavette usb

Vengono raddoppiati i quantitativi dei rifiuti – da 2 a 4 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi, da 10 a 20 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi – per i quali è possibile delegare SAPI alla gestione della chiavetta usb per conto dell'Azienda.

Aree senza copertura Internet

Per le aree non coperte da rete Internet sarà possibile adempiere agli obblighi previsti dal SISTRi attraverso una modulistica cartacea appositamente predisposta.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il Decreto 9 luglio 2010 direttamente sul sito dell'Associazione www.artigiani.tn.it.

SEZIONE 2

Nella presente sezione devono essere indicate tutte le Unità Locali per le quali si richiede il conguaglio relativo al versamento del contributo.

UNITÀ LOCALE

COMUNE: _____ | PROVINCIA: |__|__|

VIA E NUMERO CIVICO: _____

CAP: |_|_|_|_|_|_|_|

TELEFONO: _____ | FAX: |_____

UNITÀ LOCALE

COMUNE: _____ | PROVINCIA: |__|__|

VIA E NUMERO CIVICO: _____

CAP: |_|_|_|_|_|_|_|

TELEFONO: _____ | FAX: |_____

UNITÀ LOCALE

COMUNE: _____ | PROVINCIA: |__|__|

VIA E NUMERO CIVICO: _____

CAP: |_|_|_|_|_|_|_|

TELEFONO: _____ | FAX: |_____

UNITÀ LOCALE

COMUNE: _____ | PROVINCIA: |__|__|

VIA E NUMERO CIVICO: _____

CAP: |_|_|_|_|_|_|_|

TELEFONO: _____ | FAX: |_____

NOTA: Qualora sia necessario riportare i dati di un numero di Unità Locali superiore a quello consentito dal format del modulo è possibile fotocopiare la presente pagina per poter indicare tutte le Unità Locali.

ESTREMI PRATICA DI CUI SI CHIEDE IL CONGUAGLIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 6, COMMA 3, DEL DECRETO MINISTERIALE 9 LUGLIO 2010 A VALERE SUGLI ANNI SUCCESSIVI

ATTESO CHE IN DATA |__|_|_| / |__|_|_| / |__|_|_| È STATO EFFETTUATO IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SISTRI TRAMITE |_____|

(INDICARE SE BONIFICO, O BOLLETTINO POSTALE, O VERSAMENTO IN CONTANTI PRESSO LA TESORERIA)

PER UN IMPORTO PARI A € |_____|
(IMPORTO VERSATO)

E CHE LO SCRIVENTE RIENTRA NELLA SEGUENTE CATEGORIA:

- SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1 DEL D.M. 9 LUGLIO 2010 CHE HANNO GIÀ PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI
- SOGGETTI CHE PER ERRORE HANNO VERSATO SOMME MAGGIORI RISPETTO AL DOVUTO

IMPORTO VERSATO € |_____| (A)

IMPORTO DOVUTOTO € |_____| (B)

IMPORTO DA PORTARE A CONGUAGLIO € |_____| (A-B)

RIFERIMENTO PRATICA SISTRI N. |_____|

CATEGORIA |_____|

SPECIFICA CATEGORIA |_____|

TIPOLOGIA RIFIUTI |_____|

PERTANTO SI

RICHIEDE IL

CONGUAGLIO

A VALERE SUGLI ANNI SUCCESSIVI DELL'IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DI € |_____| (A-B)

SI ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO:

|_____|

|_____|

|_____|

|_____|

|_____|

|_____|

DATA |__|_|_| / |__|_|_| / |__|_|_|

|_____|
(FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

Contratti relativi ad immobili obbligo di indicazione dei dati catastali

A decorrere dal 1° luglio 2010, i **contratti relativi ad immobili** (terreni e fabbricati) ubicati nel territorio dello Stato italiano, sottoposti all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, **devono obbligatoriamente contenere l'indicazione dei dati catastali.**

I contratti interessati

- **Atti notarili di compravendita di immobili** relativamente a piena proprietà, nuda proprietà e usufrutto. Il notaio è tenuto a verificare preventivamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Nell'atto notarile deve essere allegata la piantina catastale e il venditore deve dichiarare che la piantina corrisponde allo stato di fatto dell'immobile.
- **Atti di costituzione o cancellazione di ipoteche su immobili.**
- **Atti di locazione, affitto e comodato di qualunque tipo di immobile** (sia che l'atto sia scritto, sia che l'atto sia verbale). Si fa presente, ad ogni modo, che un contratto d'affitto verbale d'immobile è nullo, mentre vi sono dubbi sulla validità di un contratto verbale di comodato.
- **Cessazione, risoluzione e proroga (anche tacita) di contratti d'affitto d'immobili.** La disposizione non fa riferimento ai contratti di comodato.

Nuova modulistica

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25/06/2010 **ha approvato 2 distinti modelli**, ognuno con una specifica funzionalità:

- una nuova versione del "**MOD. 69** - Richiesta di registrazione", con l'introduzione del quadro D destinato a contenere i dati catastali, **da utilizzarsi per la richiesta di registrazione dei nuovi contratti di locazione o affitto di beni immobili, stipulati dal 1° luglio 2010;**
- il nuovo modello "**MOD. CDC** - Comunicazione dati catastali - da utilizzarsi per i contratti stipulati prima del 1° luglio 2010 e per i quali si procede ad eventuali cessioni, risoluzioni e proroghe contratti di locazione o affitto di beni immobili". Si richiama l'attenzione

sul fatto che in caso di "cessione, risoluzione o proroga" di un contratto di locazione o affitto di un immobile, non è sufficiente provvedere al versamento dell'imposta di registro ma occorre presentare, nei 20 giorni successivi al predetto versamento, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ove è stato a suo tempo registrato il contratto, il nuovo Modello CDC debitamente compilato con i dati catastali. Attualmente non è ancora possibile utilizzare l'invio telematico.

La presentazione del "modello CDC" è prevista solo per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010, per una sola volta. Dunque, per le proroghe successive, non occorre presentare nuovamente il citato modello CDC.

Si fa presente che nei citati modelli non viene richiesta né la categoria catastale né la rendita. Conseguentemente è possibile anche registrare contratti relativi ad immobili privi di rendita poiché non ancora attribuita in quanto:

- l'immobile è in costruzione (fabbricati categoria F3);
- la rendita è in corso di definizione (fabbricato F4).

Sanzioni

La mancata o errata indicazione dei dati catastali è sanzionata per un importo che va dal 120 al 240% dell'imposta di registro applicabile.

Raccomandazioni

Si richiama l'attenzione sulla necessità di reperire per tempo i dati catastali degli immobili, laddove:

- s'intenda concedere in affitto o in comodato un immobile;
- si preveda possa essere ceduto, risolto o prorogato un contratto d'affitto d'immobile che era in corso al 1° luglio 2010.

In particolare, per quanto riguarda le proroghe si ricorda che normalmente sono soggetti a proroga:

- dopo i 4 anni previsti dalla legge (o dei 3 anni se a canone concordato) per gli immobili abitativi (L. n. 431/98);
- dopo i 6 anni previsti dalla legge per gli immobili non abitativi (L. n. 392/78).

IRAP e Piccole Imprese Artigiane

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha stabilito che **non deve scontare l'IRAP il piccolo imprenditore che non abbia "autonoma organizzazione"**.

L'esistenza di autonoma organizzazione è presunta quando: l'imprenditore impiega lavoro altrui in modo non occasionale e quando ha disponibilità di beni strumentali eccedente il minimo.

Tale principio, riconosciuto precedentemente solo agli agenti di commercio in presenza delle medesime condizioni, è stato **esteso dai giudici anche ai soggetti che esercitano altri tipi di impresa e quindi anche alla categoria degli imprenditori artigiani.**

Tale pronunciamento non è tuttavia legge ed è da considerare che l'Agenzia delle Entrate proprio con la recente circolare 28E/2010 sostiene che la pensa in modo diverso.

Dovendo decidere come comportarsi si hanno, tra le altre, le seguenti soluzioni:

- 1) Compilazione della dichiarazione, versamento del tributo e richiesta del rimborso. È sicuramente il comportamento più prudente e consigliato,** non comportando alcun rischio eccetto quello di vedersi negare il rimborso. Questa procedura evita al contribuente qualsiasi sanzione salvo quella di **dimostrare l'insussistenza dell'"autonoma organizzazione"**. **A fronte del rifiuto del rimborso o del silenzio il contribuente potrà ricorrere alla Commissione tributaria.**
- 2) Omissione della dichiarazione e del versamento.** Le principali implicazioni in tal caso possono essere, qualora l'Agenzia non concordi con la posizione assunta:
 - a) possibili **sanzioni** dal 120 al 240% dell'imposta dovuta;
 - b) la **sanzione** per mancata dichiarazione.

Inserito a **L'Artigianato** mensile dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento / Confartigianato

anno LXI - n. 9 - agosto 2010

Autorizzazione del Tribunale di Trento n. 20 del 19.7.1949

Direttore responsabile
Stefano Frigo

In redazione

Marzia Albasini, Andrea Ferrari, Piergiuseppe Gasperetti, Andrea de Mattheis

Comitato di redazione

Paolo Aldi, Flavia Angeli, Giancarlo Berardi, Alberto Dalla Pellegrina, Stefano Frigo, Guido Radoani, Samanta Turri

Fotocomposizione e stampa

Publistampa Arti grafiche Pergine Valsugana (TN)